

**Prysmian S.p.A.**

**Politica per la gestione del dialogo  
con  
gli azionisti e altri soggetti interessati**



Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 3 febbraio 2021

## Indice

<b>1.</b>	<b>Definizioni</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Oggetto e finalità della Politica</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Competenze</b>	<b>2</b>
3.1	<i>Premessa</i>	2
3.2	<i>Il Consiglio di Amministrazione</i>	3
3.3	<i>Il CEO</i>	4
3.4	<i>Il Presidente</i>	5
3.5	<i>Il CFO, l'Investor Relator e la Funzione IR</i>	5
<b>4.</b>	<b>Modalità di svolgimento del dialogo</b>	<b>6</b>
4.1	<i>Informativa della Società agli azionisti e al pubblico</i>	6
4.2	<i>Contattare la Società</i>	7
4.3	<i>Tipologia di dialogo e informativa al pubblico</i>	7
<b>5.</b>	<b>Argomenti e contenuti dei dialoghi con i Soggetti Interessati e dell'informativa agli stessi</b>	<b>8</b>

## 1. Definizioni

- (a) “**Assemblea**”: indica l’Assemblea degli azionisti della Società.
- (b) “**Associazioni di Categoria**”: indica le associazioni a cui aderiscono i Soggetti Interessati.
- (c) “**CFO**”: indica il *Group Chief Financial Officer* come tempo per tempo individuato nell’organigramma del Gruppo Prysmian e sotto la cui responsabilità ricadono generalmente, tra le altre, le funzioni Amministrazione e Bilancio, Controllo di Gestione, Finanza, IT, IR, Tax e Risk Management.
- (d) “**Codice di Corporate Governance**” o “**Codice**”: indica il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito da Borsa Italiana S.p.A. e altre associazioni di categoria, nella versione tempo per tempo vigente.
- (e) “**CEO**”: indica l’amministratore delegato della Società ovvero il principale responsabile della gestione della Società.
- (f) “**Consiglio di Amministrazione**”: indica l’organo di amministrazione della Società.
- (g) “**Funzione IR**”: indica la struttura e l’ufficio che si occupano dell’attività di *investor relation* all’interno del Gruppo Prysmian, inquadrata nella struttura del CFO.
- (h) “**Gruppo**”: indica la Società e le società da essa controllate tempo per tempo incluse nel perimetro di consolidamento
- (i) “**Investor Relator**”: indica il responsabile della Funzione IR.
- (j) “**legge**”: indica qualsiasi disposizione normativa o regolamentare, nazionale o internazionale), consolidato orientamento della giurisprudenza, comunicazione, raccomandazione o altro pronunciamento di Consob o della *European Securities and Markets Authority* (ESMA), che trovi applicazione, tempo per tempo, in relazione alle materie e alle attività oggetto della Politica, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – quelli in materia di *market abuse* (tra cui, in particolare, quelli sulla diffusione di informazioni cc.dd. *price sensitive*), di confidenzialità di talune informazioni riguardanti la Società e di azione di concerto.
- (k) “**Politica**”: indica la presente politica per la gestione del dialogo con i Soggetti Interessati.
- (l) “**Presidente**”: indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

- (m) “**Prysmian**” o la “**Società**”: indica Prysmian S.p.A.
- (n) “**Soggetti Interessati**”: indica gli azionisti della Società, nonché i titolari di altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi e le Associazioni di Categoria.

## 2. **Oggetto e finalità della Politica**

- (a) Prysmian promuove il dialogo con i propri azionisti, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi, al fine di garantire un’adeguata informativa, acquisire opinioni e proposte, nonché in generale mantenere un adeguato canale di comunicazione con tali soggetti.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian ha approvato la Politica per la gestione del dialogo i Soggetti Interessati alla luce, tra l’altro, delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, al quale la Società aderisce, e delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.
- (c) La Politica si applica al dialogo extra-assembleare con i Soggetti Interessati su tematiche di competenza consiliare, tra cui in particolare: strategie aziendali, prospettive e dinamiche economico-finanziarie del Gruppo, *corporate governance* (nomina e composizione degli organi sociali, ivi incluse dimensione, professionalità, indipendenza e *diversity*), sostenibilità e tematiche ambientali, politiche di remunerazione e sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione della Politica:

- (i) l’informativa resa e le interlocuzioni con azionisti in relazione a, e in occasione di, assemblee della Società;
- (ii) gli scambi tra Soggetti Interessati e strutture societarie in relazione a chiarimenti o informazioni tecniche, che non coinvolgono il Consiglio o gli amministratori esecutivi.

## 3. **Competenze**

### 3.1 *Premessa*

- (a) Il Presente Articolo 3 definisce le competenze degli organi sociali e di alcune strutture della Società in relazione al dialogo con i Soggetti Interessati, le quali si basano sul fondamentale assunto che il Consiglio di Amministrazione deleghi al CEO la gestione di tale materia, continuando l’organo amministrativo a svolgere, comunque, un ruolo di indirizzo e di

monitoraggio, nonché potendo in ogni caso il Consiglio di Amministrazione assumere decisioni con riferimento a specifici casi.

- (b) Nell'esercizio dei poteri delegati, il CEO si coordina con, ed è coadiuvato da, il Presidente, il CFO e l'*Investor Relator*.

### 3.2 *Il Consiglio di Amministrazione*

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile per il dialogo con i Soggetti Interessati e ne delega la gestione, sotto un profilo operativo, al CEO, mantenendo in ogni caso un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio dell'applicazione della Politica e, in generale, dell'andamento del dialogo con i Soggetti Interessati e del rispetto della legge in relazione a tale attività.
- (b) Attraverso l'informativa resa ai sensi dell'art. 3.4 (a) al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo verifica che il dialogo con i Soggetti Interessati:
  - (i) sia favorito, insieme – più in generale – ad un esercizio informato dei diritti da parte degli azionisti;
  - (ii) si svolga nell'interesse della Società, avendo riguardo – in particolare – ad una prospettiva di medio-lungo termine e ad uno sviluppo sostenibile del Gruppo;
  - (iii) avvenga nel rispetto della legge, nonché di principi di trasparenza, veridicità e proporzionalità.
- (c) Il Consiglio di Amministrazione delega – in via generale – al CEO la gestione del dialogo con i Soggetti Interessati, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento avocare a sé il potere di deliberare su qualunque questione attinente tale dialogo. In particolare, una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione può rendersi opportuna con riferimento a circostanze o tematiche di particolare rilevanza o problematicità.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare - caso per caso - altri amministratori a partecipare, o comunque a svolgere attività in relazione, a specifici dialoghi con Soggetti Interessati, conferendo ad essi di volta in volta adeguati poteri.
- (e) Il Consiglio di Amministrazione monitora l'applicazione della Politica e i pertinenti cambiamenti della legge e delle *best practice*, al fine di valutare eventuali modifiche della Politica stessa.

3.3 Il CEO

- (a) Il CEO gestisce operativamente il dialogo con i Soggetti Interessati, coordinandosi ove del caso con il Presidente, occupandosi – tra l’altro – di quanto segue:
- (i) valuta, con il supporto dell’*Investor Relator*, la richiesta di un Soggetto Interessato circa l’instaurazione di un dialogo con la Società, alla luce del miglior interesse per quest’ultima, e stabilisce se tale richiesta possa essere accolta o debba essere rifiutata, dando istruzioni all’*Investor Relator* affinché riferisca in proposito al Soggetto Interessato. Ai fini della propria valutazione, il CEO può tenere conto, ad esempio, di quanto segue:
- (1) la rilevanza che il dialogo possa avere anche per altri Soggetti Interessati;
  - (2) le caratteristiche e le dimensioni dell’investimento degli investitori che chiedono di instaurare il dialogo;
  - (3) le motivazioni addotte dal Soggetto Interessato richiedente e la presenza di suoi potenziali conflitti di interesse;
  - (4) le raccomandazioni dei *proxy advisor*, le politiche di voto o di *engagement* dei gestori di attivi o l’esito di precedenti votazioni assembleari;
  - (5) la rilevanza del dialogo nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine.

In ogni caso, il CEO può decidere di investire il Consiglio di Amministrazione della valutazione di una richiesta pervenuta da un Soggetto Interessato, o di altri specifici aspetti relativi al dialogo con un Soggetto Interessato (ad esempio in presenza di circostanze o problematiche particolari);

- (ii) decide di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il dialogo con i Soggetti Interessati (anche ai sensi del successivo Articolo 4.1), con l’ausilio del CFO, dell’*Investor Relator* e della Funzione IR quanto alla relativa organizzazione e alla definizione dei contenuti;
- (iii) definisce, sentito il Presidente e con l’ausilio del CFO, dell’*Investor Relator* e della Funzione IR, le modalità con cui il dialogo con i Soggetti Interessati si svolge, avendo cura che esse siano rispondenti all’interesse della Società, in termini – ad esempio – di scelta tra incontri di persona o impiego di mezzi di comunicazione, di numero di incontri da tenere e di numero di persone partecipanti;

- (iv) esamina le richieste di informazioni dei Soggetti Interessati e coordina – coadiuvato dal CFO e/o dall'*Investor Relator* – la raccolta di informazioni dalle strutture societarie competenti che siano funzionali al dialogo con i Soggetti Interessati;
  - (v) individua, sentito il Presidente, i partecipanti - per conto della Società - ai dialoghi con i Soggetti Interessati, scegliendo tra: gli amministratori, il CFO e altri *manager* o dipendenti che abbiano le conoscenze e capacità più adatte per fornire informazioni pertinenti al dialogo con i Soggetti Interessati;
  - (vi) si coordina con il Presidente – coadiuvato dal CFO e/o dall'*Investor Relator* – in merito all'informativa e agli aggiornamenti da fornire al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di dialogo con i Soggetti Interessati.
- (b) Nell'ambito delle riunioni consiliari, il CEO fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni necessarie ad aggiornare sugli sviluppi significativi del dialogo con i Soggetti Interessati, nonché i chiarimenti o le informazioni aggiuntive che – durante le riunioni consiliari – dovessero essere richiesti allo scopo di monitorare l'attività di dialogo con i Soggetti Interessati.

#### 3.4 *Il Presidente*

- (a) Nell'ambito dei propri poteri e responsabilità, ai sensi di legge e delle raccomandazioni del Codice, in merito alla gestione dei lavori consiliari, il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con Soggetti Interessati. A tal fine, il Presidente si coordina con il CEO, il CFO e l'*Investor Relator*.
- (b) Il Presidente può partecipare al dialogo con i Soggetti Interessati in funzione dell'argomento trattato o su richiesta specifica dei Soggetti Interessati.
- (c) Il Presidente viene tempestivamente informato dagli amministratori che dovessero ricevere direttamente richieste di incontro o di informazioni da parte di Soggetti Interessati, affinché trovi applicazione quanto previsto al Paragrafo 4.2(d).
- (d) Il Presidente è responsabile per l'elaborazione di proposte di modifica della Politica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

#### 3.5 *Il CFO, l'Investor Relator e la Funzione IR*

- (a) Il CFO, l'*Investor Relator* e la Funzione IR supportano operativamente il CEO nella gestione del dialogo con i Soggetti Interessati, attraverso:

- (i) quanto al CFO, la definizione delle informazioni da fornire ai Soggetti Interessati e l'organizzazione di iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo con i Soggetti Interessati, nonché l'eventuale partecipazione a incontri con Soggetti Interessati;
  - (ii) quanto all'*Investor Relator* e alla Funzione IR, la raccolta di richieste dei Soggetti Interessati per l'instaurazione di un dialogo con la Società, la comunicazione con i Soggetti Interessati, la definizione delle informazioni da fornire ai Soggetti interessati, la proposizione, il coordinamento e l'organizzazione di iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo con i Soggetti Interessati (anche ai sensi del successivo Articolo 4.1) e la predisposizione di *report* o altra documentazione funzionale all'informativa da rendere al Consiglio di Amministrazione. L'*Investor Relator* rappresenta, inoltre, il primo interlocutore con i Soggetti Interessati; raccolte le richieste di dialogo da parte dei Soggetti Interessati, l'*Investor Relator* identifica le idonee modalità di replica e ne coordina l'implementazione.
- (b) Nello svolgimento dei propri compiti, il CFO, l'*Investor Relator* e la Funzione IR si coordinano – a seconda del bisogno – con altre funzioni o con altri responsabili di strutture della Società e del Gruppo.

## 4. Modalità di svolgimento del dialogo

### 4.1 *Informativa della Società agli azionisti e al pubblico*

In aggiunta alle relazioni e alle informazioni che la Società deve pubblicare ai sensi di legge, la Società può svolgere una o più delle seguenti attività allo scopo di favorire l'agire informato degli azionisti:

- (a) presentazioni via *streaming/webcast* o *conference call* riguardanti i risultati economico-finanziari di periodo o altri eventi significativi per il Gruppo;
- (b) svolgimento di *roadshow*, *investor day* o altri incontri con uno o più azionisti e/o investitori (diversi dalle assemblee ai sensi di legge);
- (c) pubblicazione di video o di *transcript* degli eventi *sub* (a) e (b) sul sito *internet* della Società;
- (d) partecipazione a incontri di settore o altre manifestazioni che possano permettere di fornire informativa ai soci e al pubblico;
- (e) invio e/o pubblicazione sul sito *internet* della Società di *newsletter*, *magazine*, video o altre comunicazioni - in qualsiasi formato - per informare periodicamente degli sviluppi che riguardano l'attività del Gruppo;

- (f) previsione di modalità di partecipazione all'Assemblea che possano favorire l'accesso e l'intervento del maggior numero possibile di azionisti, in ogni caso nel rispetto della legge.

#### 4.2 *Contattare la Società*

- (a) In occasione di ogni Assemblea, la Società rende note al pubblico le modalità secondo le quali gli azionisti possono formulare domande e ricevere risposta, oppure avanzare proposte all'Assemblea, nel rispetto della legge.
- (b) La Società può essere contattata in relazione ad attività di *engagement*, e più in generale di *stewardship*, attraverso l'*Investor Relator*, il quale provvede poi a informarne il CEO, tenuto conto dei seguenti elementi, che devono essere specificati dal Soggetto Interessato:
  - (i) gli argomenti di cui si propone la trattazione nell'ambito del dialogo;
  - (ii) le ragioni per le quali è richiesto il dialogo;
  - (iii) le modalità con cui si propone di svolgere il dialogo;
  - (iv) i rappresentanti dei Soggetti Interessati che intenderebbero partecipare al dialogo.
- (c) Il CEO, con il supporto dell'*Investor Relator*, valuta se il dialogo richiesto sia nell'interesse della Società, in un'ottica di medio-lungo termine e di sviluppo sostenibile del Gruppo, e se possa svolgersi nel rispetto della legge, ponendo quindi in essere ogni conseguente attività ritenuta necessaria od opportuna. Al fine di compiere tali valutazioni, può essere richiesto ai Soggetti Interessati di specificare le ragioni e le finalità della richiesta di dialogo, o anche della richiesta di semplici informazioni, nonché in generale di fornire chiarimenti in merito alle loro iniziative.
- (d) Qualora un amministratore dovesse ricevere una richiesta di incontro o di informazioni da parte di Soggetti Interessati, è tenuto a darne tempestiva informazione al Presidente, il quale informerà il CEO e/o l'*Investor Relator*, affinché trovi applicazione quanto previsto ai precedenti Paragrafi (b) e (c), nonché più in generale dalla Politica. Lo stesso vale nel caso in cui ad un amministratore sia richiesto - da parte di Soggetti Interessati o di altri enti o persone - di partecipare ad eventi in qualità di *speaker*; tale partecipazione deve essere autorizzata dal CEO.

#### 4.3 *Tipologia di dialogo e informativa al pubblico*

- (a) Fermo restando che il CEO, con il supporto dell'*Investor Relator*, procede ad una valutazione caso per caso, secondo il migliore interesse della

Società e tenuto conto - tra l'altro - della natura e della rilevanza degli argomenti, nonché delle caratteristiche del Soggetto Interessato, ove pervenga una richiesta di incontro o di informazioni, si privilegia che l'incontro si svolga di persona, in presenza almeno del CEO e/o del Presidente e/o del CFO, e che siano fornite oralmente (se del caso con il supporto di presentazioni) solamente le informazioni strettamente attinenti alle tematiche per cui i Soggetti Interessati hanno richiesto di instaurare un dialogo.

- (b) Il CEO valuta se rendere pubbliche: (i) informazioni fornite a Soggetti Interessati, durante il dialogo con gli stessi; ovvero (ii) richieste di instaurazione di un dialogo pervenute da Soggetti Interessati.

## **5. Argomenti e contenuti dei dialoghi con i Soggetti Interessati e dell'informativa agli stessi**

- (a) L'informativa resa agli azionisti, agli altri Soggetti Interessati e al pubblico è rispettosa degli obblighi di legge, con particolare riferimento ai divieti di comunicazione selettiva di informazioni *price sensitive*. La Società presta altresì attenzione a che non siano diffuse informazioni rilevanti (ossia suscettibili di divenire *price sensitive*), ovvero informazioni che per loro natura o per via di obblighi contrattuali sono da considerarsi confidenziali, ivi comprese informazioni la cui diffusione potrebbe ledere l'interesse sociale.
- (b) Al fine di rispettare ogni obbligo riguardante la diffusione o comunicazione di informazioni da parte della Società, quest'ultima può svolgere ogni attività necessaria od opportuna, tra cui:
  - (i) pubblicare comunicati stampa;
  - (ii) richiedere a qualsiasi Soggetto Interessato di sottoscrivere impegni di confidenzialità;
  - (iii) intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi.
- (c) Resta fermo il fatto che i Soggetti Interessati sono responsabili per qualsiasi uso di informazioni ricevute dalla Società che costituisca violazione di un obbligo di legge o che sia lesivo degli interessi del Gruppo o di terzi.
- (d) L'informativa resa dalla Società è proporzionata e adeguata rispetto agli interessi del Gruppo e dei Soggetti Interessati, nonché corretta e coerente con le informazioni già rese pubbliche dalla Società.

O 0 0 . o 0 0